

CONVENZIONE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO

ATTO REP

L'anno il giorno ...del mese dinella Residenza municipale,

TRA

il Comune di Reggello rappresentato dalla Dott.ssa Sonia Elisi o Lisi Funzionario Responsabile del Settore Servizi Educativi, Culturali e del Territorio, nata a Reggello (FI) il 14/03/1953, che interviene non in nome proprio ma in nome e per conto del Comune di Reggello (P.I. 01421240480).

E

l'Associazione nella persona del Presidente nato ail..... CF, residente a che agisce in qualità di Presidente dell'Associazione di Volontariato - di seguito denominata "Associazione" con sede in (cod. fiscale).

PREMESSO

Che la legge 11 agosto 1991 n. 266, "Legge Quadro sul Volontariato" all'art.7 prevede la possibilità per gli enti pubblici di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri nazionale e/o regionali del volontariato.

Che nell'ambito dei soggetti appartenenti al terzo settore la legge n.328/00 assegna al volontariato (Art.5 ultimo comma), la possibilità di svolgere un ruolo complementare e integrativo dell'attività svolte dal servizio pubblico.

Che il D.p.c.m. 30 marzo 2001 successivo alla legge afferma che all'art. 3 le Regioni e i Comuni valorizzano "l'apporto nel sistema di interventi e servizi come espressione di solidarietà sociale, di auto aiuto e reciprocità, nonché con riferimento ai servizi e prestazioni, anche di carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono un'organizzazione complessa ed altre attività compatibili, ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 con la natura e le finalità del volontariato".

Che l'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale.

Che in conformità a quanto previsto dalla L.R. n.29 del 15.04.1996 art.7 "Modifiche alla LR. 26 aprile n.28 1993, concernente norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, Enti Locali e gli altri Enti Pubblici. Istituzione del registro regionale dell'organizzazione di volontariato" si prevede la possibilità per le organizzazioni di volontariato, iscritte da sei mesi nell'albo di cui all'art.4, di stipulare con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici,

convenzioni per lo svolgimento di prestazioni integrative di quelle erogate dai servizi pubblici.

Che la D.lgs.n.50/2016, all'art 143 stabilisce la possibilità di riservare la partecipazione alle procedure per l'affidamento di alcune tipologie di servizi, tra cui quelli oggetto della presente convenzione, a soggetti privi di fine di lucro, che abbiano come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione di servizi;

Che il Comune per lo svolgimento delle attività elencate nell'art.1 della presente convenzione intende avvalersi dell'apporto della "Associazione" di volontariato, per prestazioni integrative di quelle erogate dal servizio pubblico;

Che l'Associazione è regolarmente iscritta al Registro del Volontariato con Decreto e può fornire l'attività volontaria dei propri soci (Legge 11 agosto 1991, n.266 art.7);

Che è scopo dell'Associazione combattere i processi di emarginazione sociale promuovendo e sviluppando l'autogestione di servizi e della solidarietà;

Che l'Associazione vuole partecipare, in collaborazione con l'Amministrazione, tramite l'attività volontaria dei propri membri, alla rimozione degli ostacoli di ordine sociale e culturale che impediscono un libero e consapevole uso dei servizi da parte di tutti i cittadini;

CONSIDERATO

Che tutta una serie di provvedimenti legislativi vanno nella direzione di rendere i cittadini protagonisti del proprio territorio e di favorire l'attivazione di strumenti per valorizzare le risorse delle comunità locali.

Che obiettivo condiviso è l'attivazione di un processo di formazione e di partecipazione dei cittadini alla gestione e alla fruizione dei servizi presenti sul territorio, promuovendo le diverse attività promosse dall'ente pubblico come bene comune.

Che l'esperienza dei volontari può essere messa in campo a supporto delle diverse attività per incrementare le opportunità di fruizione, le potenzialità e la qualità dei servizi comunali.

Che perno fondamentale di questo sviluppo sono le risorse del volontariato locale.

Che l'Amministrazione Comunale di Reggello, nell'ambito dei programmi di sviluppo del settore sociale, educativo, intende dare impulso all'attivazione di un proficuo rapporto di collaborazione con il mondo del volontariato, definendo criteri e modalità volti a dare certezze operative ed a garantire la qualità dei risultati.

Che l'Amministrazione intende avvalersi della collaborazione dell'Associazione di volontariato, quale associazione qualificata, con capacità operativa e propositiva, presente nella realtà locale, per potenziare i servizi per tutti i cittadini.

Che l'Associazione di Reggello ha dichiarato la disponibilità a partecipare, con l'attività volontaria dei propri membri, provvisti di necessarie competenze e formazione a quanto convenuto nel presente atto.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 Oggetto

1. L'Associazione si impegna a prestare la propria collaborazione secondo le modalità previste nei successivi articoli della presente convenzione. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari inseriti in apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni. L'attività di intervento degli operatori volontari riguarderà:

- a) Servizio di accompagnamento in osservanza al calendario scolastico trasmesso dall'Istituto Comprensivo di Reggello, rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia (ingresso e uscita pomeridiana - 4 ore giornaliere per ciascuno scuolabus):
 - I volontari dovranno prestare sorveglianza durante il percorso, curare le operazioni di salita e di discesa dei bambini, consegnarli al personale della scuola di appartenenza, riconsegnarli ai genitori o adulti delegati al termine del servizio previo accertamento della loro effettiva identità.
 - I volontari sono responsabili del corretto comportamento da parte dei bambini durante il tragitto e in particolare devono verificare che gli alunni rimangano seduti;
- c) servizio di accompagnamento in osservanza al calendario scolastico trasmesso dall'Istituto Comprensivo di Reggello, per eventuali alunni disabili (scuola infanzia, scuola primaria e secondaria di 1°) che utilizzano il trasporto scolastico (ingresso, uscita antimeridiana e pomeridiana - 3 ore giornaliere per ciascun servizio):
 - per questo servizio valgono le indicazioni riportate nel paragrafo precedente, da attuare con particolare attenzione considerata la disabilità dei minori

Considerata la peculiarità del servizio e l'età degli utenti si richiede particolare attenzione alla formazione specifica dei volontari

2. L'Associazione nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato, nonché degli obiettivi e delle disposizioni della pubblica amministrazione, provvede a fornire la propria collaborazione per lo svolgimento dell'attività sopra individuate.

ART.2 Modalità di svolgimento delle attività

1. Le modalità di svolgimento dell'attività individuate nell'art.1 della presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

ART.3 –Esecuzione delle attività

1. Per lo svolgimento delle attività, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione dell'Associazione i dati necessari per lo svolgimento del servizio e nel contempo gli operatori si impegnano ad eseguire le attività previste dalla convenzione in modo responsabile.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere all'Associazione la sostituzione dei volontari ritenuti non idonei o inadatti, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto con gli utenti.

3. L'Associazione, in relazione alle attività descritte in convenzione, mette a disposizione i volontari, nonché l'elenco nominativo degli stessi. L'Associazione si impegna affinché le attività

oggetto della presente convenzione siano rese con continuità per i periodi concordati, nel rispetto della programmazione definita e secondo le modalità specificate nella convenzione.

4- L'Associazione organizzerà le attività in modo che le prestazioni dei volontari rispettino il principio di rotazione ed assicurino la partecipazione. L'Associazione si impegna a garantire efficienza, puntualità e massimo impegno da parte dei volontari, che dovranno avere un comportamento adeguato in ogni circostanza nella quale sono chiamati ad operare.

ART.4- Impegni del Comune

1. Il progetto oggetto della presente convenzione potrà subire ridimensionamenti, ovvero cessare, in relazione alla riorganizzazione dell'attività predisposte dall'Amministrazione Comunale.

2. La presente convenzione è estensibile ad altri servizi, a seguito di accordo tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione.

3. I referenti comunali del servizio controllano e verificano periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la regolarità, la quantità e la qualità dei servizi prestati dall'Associazione di volontariato, anche attraverso incontri e relazioni trasmesse all'Amministrazione Comunale.

ART.5 – Obblighi dell'Associazione

1. Il responsabile dell'Associazione vigila sullo svolgimento del servizio, avendo cura di verificare che i volontari rispettino la dignità personale, i diritti e le opzioni degli utenti.

2. L'Associazione è tenuta a presentare all'Amministrazione una rendicontazione dei servizi effettivamente svolti ed una relazione a consuntivo dell'attività, in cui siano evidenziati eventuali problematiche riscontrate.

3. L'Associazione è tenuta a comunicare i dati anagrafici relativi ai volontari impiegati nelle attività oggetto di convenzione. I volontari dovranno indossare idoneo vestiario e dovranno essere muniti di cartellino di riconoscimento.

4. L'Associazione garantisce la tempestiva comunicazione all'Ente di eventuali interruzioni, variazioni concernenti il numero, modalità e tempi di impiego dei volontari, adibiti allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione. L'Associazione è tenuta a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione d'emergenza così come gli inconvenienti riscontrati nel servizio; deve in ogni caso essere garantita una collaborazione ed assistenza nello svolgimento dei servizi specifici tra il Referente del comune e il Responsabile dell'Associazione.

5. I volontari impegnati nei servizi non devono aver riportato condanne penali, né avere carichi penali pendenti. I volontari dovranno possedere i requisiti di moralità ed onorabilità di cui all'art.12 del Regolamento n. 47/R 2003 Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro". Il possesso del requisito dovrà essere attestato mediante autocertificazione.

6. L'Associazione di volontariato si impegna ad istruire correttamente e a garantire la necessaria formazione ai volontari impegnati, privilegiando nella partecipazione l'esperienza acquisita.

7. La responsabilità per la realizzazione della presente convenzione fa carico esclusivamente alla Associazione nella persona del suo Presidente, restando inoltre escluso ogni rapporto fra il Comune di Reggello e i volontari a tal fine utilizzati. Nessun rapporto di lavoro si può costituire per effetto della presente convenzione tra i volontari dell'Associazione ed il Comune di Reggello, neanche a titolo precario o a tempo determinato.

8. L'Associazione assicura i propri aderenti contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività in cui sono impegnati, nonché per la responsabilità civile verso terzi. A tale scopo l'Associazione trasmetterà al Comune copia delle polizze assicurative comprovanti quanto sopra, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività prestate.

ART.6 – Rimborso delle spese

1 In conformità a quanto previsto dall'art.2, comma 1, comma 2, comma 3 della L.266/1991 il Comune riconosce un rimborso delle spese, effettivamente sostenute e documentate, dirette e indirette, per quanto di seguito indicato, ai sensi dell'art.5 della L.266/91 e dell'art.10 della L.R. 28/1993, come modificata dalla L.R.29/1996:

- a) gli oneri derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari che l'Associazione è tenuta a stipulare secondo quanto previsto dall'art.4 della L. n.266/1991.
- b) le spese sostenute a livello locale per la formazione dei volontari.
- c) le spese che i volontari, impegnati nell'attività convenzionate, dovessero sostenere direttamente secondo il regolamento dell'Associazione, ai sensi di legge.

2. I rimborsi saranno ricalcolati sulla base dei servizi effettivamente svolti.

3 Ai sensi della citata L. 266/1991 i rimborsi per ciascun volontario non possono essere forfettari né superare limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. Fermo il limite costituito dalla documentabilità delle spese per le quali viene erogato il rimborso, al singolo volontario non possono erogarsi rimborsi illimitati, ma solo rimborsi contenuti in limiti individuali quantitativi e/o qualitativi per tipologia di spesa, preventivamente individuati da parte degli organi deliberativi dell'associazione.

4. La liquidazione del rimborso avverrà a seguito della presentazione di apposita relazione consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate, relative ai servizi di cui alla presente convenzione e alle spese sostenute.

5. La predetta rendicontazione delle spese sostenute deve essere sottoscritta dal Presidente e presentata al comune su base mensile. L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Associazione e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche.

6. Il Comune di Reggello provvederà a liquidare il suddetto rimborso, entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto delle spese sostenute.

7. Le parti si danno atto che i rimborsi spese spettanti all'Associazione sono fuori campo Iva, in virtù di quanto previsto dall'art.8 della L.266/1991, e giusto art. 4 del DPR 22.10.1972 n. 633.

ART. 7 – Durata

1. La convenzione decorre dal al

ART.8 – Risoluzione del rapporto

1. Attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di due mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Nel caso in cui il Comune accerti che i servizi convenzionali non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione dell'attività descritte nel precedente art.1 della presente convenzione, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo lettera raccomandata, all'Associazione, le irregolarità rilevate può dichiarare la risoluzione del rapporto, senza oneri a proprio carico.

3. In caso di recesso da una delle due parti, spetterà all'altra il rimborso delle spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino a quel momento.

ART. 9 –Sicurezza

1. Per quanto concerne la sicurezza nell'esecuzione delle attività, ai sensi dell'art.3 comma 12 bis del D.Lgs. 81/2008 si specifica che, come comunicato dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune i rischi di interferenza sono da considerarsi nulli.

ART. 10 - Registrazione della Convenzione

1. La presente Convenzione è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro in virtù del disposto dell'art.8 comma 1 L. n.266/91 e verrà registrata solo in caso d'uso

ART.11– Foro competente

1. Il Foro di Firenze è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione.

Art.12 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività del volontariato.

Reggello li

PER IL COMUNE DI REGGELLO

Il Responsabile Settore

Servizi Educativi, Culturali e del Territorio

Dott.ssa Sonia Elisi o Lisi.....

Per l'Associazione
IL PRESIDENTE

.....

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art.1341 e 1342 del C.C. le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli:

- art.2 – Modalità di svolgimento dell'attività
- art.3 –Esecuzione dell'attività
- art.5 –Obblighi dell'Associazione
- art.6 – Rimborso delle spese
- art.8 – Risoluzione del rapporto

Per il Comune di Reggello
Dott.ssa Sonia Elisi o Lisi

Per l'Associazione